

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 185  
del 30 ottobre 1995

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28  
del 28.02.1996

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58  
del 31.03.2003

## INDICE

Art.	1	- Oggetto.....	pag.	3
<b>TITOLO I – ELEMENTI DEL TRIBUTO</b>				
Art.	2	- Zone di applicazione.....	pag.	3
Art.	3	- Presupposto della tassa.....	pag.	3
Art.	4	- Esclusione.....	pag.	4
Art.	5	- Soggetti passivi .....	pag.	4
Art.	6	- Parti comuni all’edificio .....	pag.	5
Art.	7	- Locali in multiproprietà .....	pag.	5
Art.	8	- Locali tassabili .....	pag.	5
Art.	9	- Aree tassabili .....	pag.	6
Art.	10	- Locali ed aree destinate ad attività stagionali .....	pag.	6
Art.	11	- Locali ed aree non utilizzate .....	pag.	7
Art.	12	- Deduzioni .....	pag.	7
Art.	13	- Riduzioni di tariffa .....	pag.	7
<b>TITOLO II – TARIFFAZIONE</b>				
Art.	14	- Obbligazione tributaria .....	pag.	8
Art.	15	- Esenzioni e riduzioni .....	pag.	8
Art.	16	- Riduzioni individuali .....	pag.	9
Art.	17	- Copertura delle esenzioni e riduzioni .....	pag.	9
Art.	18	- Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio.....	pag.	10
Art.	19	- Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protrato del servizio...	pag.	10
Art.	20	- Limite di riduzione tariffaria.....	pag.	10
Art.	20bis	- Determinazione del costo del servizio.....	pag.	11
Art.	21	- Gettito del tributo .....	pag.	11
Art.	22	- Tariffazione dall’ 1.1.1996 .....	pag.	11
Art.	23	- Contenuto dell’atto di determinazione delle tariffe .....	pag.	12
Art.	24	- Unità immobiliari ad uso promiscuo .....	pag.	12
Art.	25	- Tassa giornaliera di smaltimento .....	pag.	12
<b>TITOLO III - DENUNCE – ABBUONI</b>				
Art.	26	- Denunce .....	pag.	13
Art.	27	- Denuncia di variazione .....	pag.	13
Art.	28	- Modalità dei rimborsi .....	pag.	13
<b>TITOLO IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO</b>				
Art.	29	- Il funzionario responsabile .....	pag.	14
Art.	30	- Sanzioni e interessi .....	pag.	14

**Art. 1**  
**Oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di GUBBIO della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993, di seguito indicato come "decreto 507".

**TITOLO I**  
**ELEMENTI DEL TRIBUTO**

**Art. 2**  
**Zone di applicazione (59.2,5 - 79.3)**

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati dal regolamento del servizio di nettezza urbana o delle planimetrie ivi allegate.
2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta a partire nelle misure ridotte stabilite dal successivo art.3, comma 3°, rispettose del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'art.59, comma 2°, del decreto 507.
3. Nelle zone esterne al centro abitato lo svolgimento del normale servizio di raccolta può essere limitato a periodi stagionali. In tali casi, previa individuazione delle zone, il servizio è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando quanto previsto nel 3° comma del successivo art.3.

**Art. 3**  
**Presupposto della tassa (62.1)**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 2, comma 1° e 2°.
2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
3. Nelle zone di cui all'art. 2, secondo comma, nella quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita (59.2 e 3):

Entità della riduzione	Distanza dal contenitore più vicino
60%	non più di 2 Km
65%	non più di 3 km
70%	oltre i 3 Km

4. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt. 13 e 16 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo all'80% della tariffa ordinaria.

#### **Art. 4 Esclusioni (62.2,3,5)**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2. Non sono soggetti alla tassa:

- i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione;
- locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto 507;
- i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi.

4. (62.3) Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività, ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:

categoria	riduzione
attività delle officine meccaniche	50%
attività delle aut carrozzerie	50%
attività commerciali connesse all'edilizia	50%
attività commerciali dei mobilifici	50%

#### **Art. 5 Soggetti passivi (63.1)**

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

**Art. 6**  
**Parti comuni all'edificio (63.2)**

1. Le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages senza boxes e parti comuni di garages con boxes ed altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono escluse dalla tassazione.
2. Non sono soggette alla tassa le aree scoperte adibite a verde qualunque sia la loro superficie.

**Art. 7**  
**Locali in multiproprietà (63.3 - 64.2)**

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

**Art. 8**  
**Locali tassabili**

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

a - tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;

b - tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

c - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

d - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici

all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;

e - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

f - tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

g - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc..

h - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

## **Art. 9**

### **Aree tassabili**

Si considerano aree tassabili:

tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

## **Art.10**

### **Locali ed aree destinate ad attività stagionali(66.3, c)**

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 30 % (al massimo: di un terzo).

2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

5. L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

**Art.11**  
**Locali ed aree non utilizzate**

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

**Art. 12**  
**Deduzioni (66)**

1. Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione, sono computate in ragione della metà.  
Le aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali od aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione sono computate in ragione di un quarto.

**Art. 13**  
**Riduzioni di tariffa (66.3 e 4)**

A partire dal 1° gennaio 1996 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:  
Riduzione (massimo 1/3 della tariffa)

- |   |      |
|---|------|
| a) abitazione con unico occupante, avente una superficie superiore ai 35 mq utili, escluse le pertinenze  | 30%  |
| b - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune | 30%  |
| c - abitazioni di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno   | 30 % |

(nel limite massimo del 30% della tariffa)  
parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore

30%

## **TITOLO II TARIFFAZIONE**

### **Art. 14 Obbligazione tributaria**

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:  
quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;  
in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

### **Art. 15 Esenzioni e riduzioni**

Sono esenti dal tributo (67.1)

- 1) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
- 2) le abitazioni occupate da nuclei familiari, non possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale, anche in quota, da alcuno dei componenti dei nuclei stessi, con reddito complessivo imponibile annuo, compresi i redditi esenti e quelli tassati alla fonte, non superiore all'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti. Tale limite reddituale si intende riferito a nuclei familiari fino a due persone; per ogni ulteriore familiare a carico convivente il suddetto limite è elevato di L.2.000.000.  
L'esenzione viene accordata, all'ulteriore condizione, che nessuno dei componenti i nuclei familiari posseda a titolo di proprietà o altro diritto reale, anche in quota, alcuna unità immobiliare produttrice del reddito a favore degli stessi.
- 3) I locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;

4) i locali destinati a biblioteche, pinacoteche, mostre di opere d'arte in genere, aperte gratuitamente al pubblico.

## **Art. 16** **Riduzioni individuali**

1. La tassa è ridotta individualmente nei seguenti casi:

- a) utenti che abbia posto in atto interventi tecnico-organizzativi con effetti accertati di una minore produzione dei rifiuti o che agevolino il loro smaltimento o recupero: riduzione sino al 40%
- b) utenti che consegnino in via ordinaria rilevanti quantità di rifiuti suscettibili di determinare entrate al servizio: “ sino al 20%

2. La riduzione è fissata con delibera della Giunta comunale su semplice domanda dell'utente in relazione all'intensità degli effetti accertati, ricorrendo il caso in a), o della rilevanza quantitativa e di suscettibilità di riutilizzo, nel caso b), e vale sino al mantenersi delle condizioni oggettive considerate da verificare comunque annualmente dell'Ufficio tributi.

3. La tassa è ridotta del 20% a ciascun contribuente, limitatamente al cespite impositivo rappresentato da una civile abitazione, che si impegni ad auto smaltire i rifiuti organici e la frazione verde mediante sistema di compostaggio domestico, accettando i controlli che gli organi competenti disporranno. A tal fine è istituito l'albo dei compostatori a cui verranno iscritti tutti i cittadini che si sono resi disponibili a fare il compostaggio. I criteri e le disposizioni relativi a tale Albo sono emanati con delibere di Giunta Comunale.

4. Le riduzioni di cui al precedente comma 3 sono concesse a domanda degli utenti interessati. Per il primo anno di applicazione l'ammontare della riduzione può essere concessa anche in dodicesimi, in relazione alla data di inizio da parte dell'utente dell'attività di compostaggio; l'attività iniziata nella seconda quindicina del mese, dà diritto alla riduzione solo a partire dal mese successivo. Le predette riduzioni sono concesse sotto forma di rimborsi e le relative somme sono accantonate a partire dall'anno 2003, mentre l'effettiva liquidazione avverrà a consuntivo, previa istruttoria dell'ufficio tributi da completare nell'anno successivo.

Le riduzioni di cui al presente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è adeguatamente assicurata da risorse diverse dalla tassa, relative all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione a ruolo della tassa medesima.

## **Art. 17** **Copertura delle esenzioni e riduzioni (67.3)**

E' individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui al precedente articolo 15.

### **Art. 18**

#### **Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio (59.4)**

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
2. Il responsabile dell'Ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

### **Art. 19**

#### **Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio (59.6)**

1. Il mancato svolgimento del servizio per motivi organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

### **Art. 20**

#### **Limite di riduzione tariffaria**

In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più riduzioni o agevolazioni previste dalla legge e l'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti dal presente regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare l'80 per cento della stessa.

**Art. 20 bis**  
**Determinazione del costo del servizio**

1. Il costo di esercizio del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani interni è individuato sottraendo dal costo totale di smaltimento del servizio dei rifiuti solidi urbani interni ed esterni, determinato ai sensi dell'art. 3, comma 39, della L. 549/95, una quota del 10 per cento quale costo per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o sulle strade private, comunque assoggettate ad uso pubblico.

2. Dall'importo differenziale derivante dall'applicazione del comma precedente è dedotto, per quanto previsto nel 3° comma dell'art. 61 del D.Lgs. 507/93 un ammontare pari al 90 per cento delle entrate derivante dal recupero e riciclo dei rifiuti sottoforma di energia o materie prime secondarie, diminuito ad un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti dei singoli utenti ai sensi dell'art. 67, comma 2, dello stesso D.Lgs. 507/93.

**Art. 21**  
**Gettito del tributo (61)**

1. La tariffa della tassa è determinata, con atto consiliare, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2, 3, 3bis e 67, comma 3, del decreto 507.

2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo (70% : per i comuni in condizione di squilibrio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b del Decreto legislativo 30.12.1992 n. 504; 100% per gli enti che hanno dichiarato il dissesto, sino ai dieci anni successivi alla data di approvazione ministeriale del piano di risanamento finanziario).

**Art. 22**  
**Tariffazione dall'1.1.1996 (65 - 69,1 -79.2)**

1. La tassa è commisurata a partire dall'1 gennaio 1996, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo.

3. Il Consiglio Comunale, entro il 31 ottobre 1995 determina con efficacia dall'1.1.1996: le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art. 68 del decreto 507 ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sotto categorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria.

### **Art. 23**

#### **Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe (69.2)**

La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente articolo 22, 3° comma, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

### **Art. 24**

#### **Unità immobiliari ad uso promiscuo (62.4)**

Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

### **Art. 25**

#### **Tassa giornaliera di smaltimento (77)**

1. E' istituita, a partire dal 01.01.1996, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono temporaneamente, locali ed aree soggette a servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 10 per cento (massimo: 50%).

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 22 è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 26, comma 6.

## **TITOLO III DENUNCE - ABBUONI**

**Art. 26**  
**Denunce (70)**

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.
4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.
6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 25, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto (77.4).

**Art. 27**  
**Denuncia di variazione (70.2 - 66.6)**

La denuncia di cui all'art. 26, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 26, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 13, 15 e 16.

**Art. 28**  
**Modalità dei rimborsi (75)**

I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso.

La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.

## **TITOLO IV GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO**

### **Art. 29 Il funzionario responsabile (74)**

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Segretario comunale che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.

A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.

Il funzionario responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire il seguente registro:

A - registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del decreto 507.

Il registro, che può essere costituito anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilato anche mediante procedure elettroniche, deve essere numerato e vidimato in ogni pagina dal funzionario responsabile, prima di essere posto in uso.

### **Art. 30 Sanzioni e interessi**

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507.

2. L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° comma del citato articolo 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunta comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.

3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.